



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 43 del 08.07.2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES

Il Consiglio Comunale si è riunito il giorno otto del mese di luglio nella Sala Consiliare della Residenza Municipale, in seduta di prima convocazione, per trattare l'argomento in oggetto.

Risultano presenti i signori Consiglieri:

	PRESENTI	ASSENTI		PRESENTI	ASSENTI
Virginio Brivio – Sindaco	X		Giorgio Gualzetti	X	
Alfredo Marelli – Pres. Consiglio	X		Alberto Invernizzi	X	
Stefano Citterio	X		Alessandro Magni	X	
Salvatore Rizzolino	X		Ezio Venturini	X	
Milani Eugenio	X		Roberto Castelli		X
Stefano Angelibusi	X		Stefano Chirico		X
Andrea Frigerio	X		Giuseppe Fusi	X	
Michaela Licini		X	Ivan Mauri	X	
Luigi Marchio	X		Filippo Boscagli	X	
Raffaella Cerrato	X		Antonio Pasquini	X	
Marco Caccialanza	X		Angela Fortino		X
Viviana Parisi	X		Dario Romeo	X	
Giorgio Buizza	X		Giacomo Zamperini	X	
Alberto Colombo	X		Cinzia Bettega	X	
Jacopo Ghislanzoni	X		Lamberto Bodega		X
Ernesto Palermo		X	Stefano Parolari	X	
Casto Pattarini	X		Giorgio Siani	X	
Antonio Pattarini	X		Giulio De Capitani	X	
Irene Riva	X		Giovanni Colombo	X	
Giuseppino Tiana	X		Pierino Locatelli	X	
Ciro Nigriello	X		TOTALE	35	6

Presiede l'adunanza il Presidente del Consiglio Comunale, Alfredo Marelli, assistito dal Segretario Generale, Paolo Codarri.

Il Presidente del Consiglio Comunale sceglie, quali Scrutatori, i Consiglieri Comunali:

Ghislanzoni. – Mauri - Riva

Dopo l'ingresso in aula del Consigliere Milani e prima dell'inizio della trattazione della proposta di deliberazione, nel corso della fase delle domande e delle comunicazioni, sono sopraggiunti i consiglieri Citterio e Siani ed è uscito il Consigliere Bodega. Presenti 35 assenti 6: Bodega, Castelli, Chirico, Fortino, Licini, Palermo

L'Assessore Corti illustra il contenuto della proposta di deliberazione.

Il Presidente Marelli informa che sono stati presentati alcuni emendamenti già consegnati ai Consiglieri. In particolare, il Consigliere Magni ha presentato un emendamento Prot. n 37809 in data 03.07.2013, che costituisce allegato 2 alla presente deliberazione e che ha ricevuto parere favorevole sia dal Direttore del Settore Finanziario che dal Collegio dei Revisori (allegato 6 alla presente deliberazione); i Consiglieri Bettega e Pattarini Casto hanno presentato un emendamento Prot. n 37984 in data 04.07.2013, che costituisce allegato 3 alla presente deliberazione e ha ricevuto parere favorevole dal Direttore Settore Finanziario oltre che dal Collegio dei Revisori (allegato 6 alla presente deliberazione); il Consigliere Venturini ha presentato un emendamento Prot. n 37870 del 03.07.2013, che costituisce allegato 4 alla presente deliberazione e ha ricevuto parere favorevole dal Direttore Settore Finanziario e dal Collegio dei Revisori (allegato 6 alla presente deliberazione). Il Presidente invita quindi i presentatori ad illustrare i rispettivi emendamenti.

Al termine delle presentazioni, il Presidente Marelli apre la fase di dibattito e lascia l'aula alle ore 21.16 sostituito dal Vice Presidente Siani.

Presenti 34 assenti 7: Bodega, Castelli, Chirico, Fortino, Licini, Marelli, Palermo

Dopo la replica dell'Assessore Corti, il Vice Presidente Siani apre la fase delle dichiarazioni di voto in merito all'emendamento presentato dal Consigliere Magni Prot. n 37809 in data 03.07.2013, che costituisce allegato 2 alla presente deliberazione. Escono i Consiglieri Colombo G., Fusi, Pasquini e Romeo e sopraggiunge il Consigliere Fortino. Presenti 31 assenti 10: Bodega, Castelli, Chirico, Colombo G., Fusi, Licini, Marelli, Palermo, Pasquini e Romeo.

Al termine degli interventi pone in votazione l'emendamento ottenendo il seguente risultato: con 23 voti favorevoli e 7 astenuti (Bettiga, Boscagli, Fortino, Locatelli, Siani, Mauri e Parolari), non partecipa al voto il Consigliere De Capitani, l'emendamento è approvato.

Il Vice Presidente Siani apre la fase delle dichiarazioni di voto in merito all'emendamento presentato dai Consiglieri Bettega e Pattarini Casto, Prot. n 37984 in data 04.07.2013, che costituisce allegato 3 alla presente deliberazione. Rientrano i Consiglieri Bodega e Fusi. Presenti 33 assenti 8: Castelli, Chirico, Colombo G., Licini, Marelli, Palermo, Pasquini e Romeo.

Al termine degli interventi pone in votazione l'emendamento ottenendo il seguente risultato: con 32 voti favorevoli, non partecipa al voto il Consigliere De Capitani, l'emendamento è approvato.

Il Vice Presidente Siani apre la fase delle dichiarazioni di voto in merito all'emendamento presentato dal Consigliere Venturini, Prot. n 37870 del 03.07.2013, che costituisce allegato 4 alla presente deliberazione. Pone quindi in votazione l'emendamento ottenendo il seguente risultato: con 10 voti favorevoli, 10 contrari (Buizza, Citterio, Colombo A., Frigerio, Milani, Pattarini A., Pattarini C., Riva, Rizzolino, Tiana) e 12 astenuti (Boscagli, Brivio, Caccialanza, Cerrato, Fortino, Fusi, Ghislanzoni, Magni, Marchio, Mauri, Nigriello, Parisi) non partecipa al voto il Consigliere De Capitani, l'emendamento è respinto.

Il Vice Presidente pone quindi in votazione l'intero provvedimento come modificato per effetto degli emendamenti approvati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 14 del d.l. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l. 214/2011, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza;

VISTO altresì l'art. 52 del d.lgs. 446/97 secondo cui: *“i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. [...] I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune”*;

CONSIDERATO che l'art. 52 del d.lgs. 446/97 è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del d.l. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 53, comma 16, della l. 338/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della l. 448/2001, secondo cui i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il d.l. 35/2013, convertito con l. 64/2013 che ha differito al 30/09/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del d.l. 201/2011 secondo cui il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla loro esecutività. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del d. lgs. 446/1997;

ESAMINATO l'allegato schema di regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 1);

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del d.lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RILEVATO che le esenzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell'art. 14, comma 19, del d.l. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 “testo unico degli enti locali”;

RITENUTO di acquisire ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del d.l. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il d.lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Rientrano i Consiglieri Colombo G. e Romeo, esce il Consigliere Parolari

Presenti 34 assenti 7: Castelli, Chirico, Licini, Marelli, Palermo, Parolari e Pasquini.

Con 23 voti favorevoli, 2 contrari (Bodega e Locatelli) e 8 astenuti (Bettega, Boscagli, Colombo G. Fortino, Fusi, Mauri, Romeo, Zamperini), non partecipa al voto il consigliere De Capitani

DELIBERA

- 1) Di approvare il regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, come modificato per effetto del recepimento degli emendamenti approvati, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 5);
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013;
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
- 4) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del d.l. 201/2011 e dell'art. 52 del d.lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla esecutività della presente deliberazione.

Nel corso della votazione dell'immediata eseguibilità rientra il Presidente Marelli, che assume nuovamente la Presidenza.

Presenti 35 assenti 6: Castelli, Chirico, Licini, Palermo, Parolari e Pasquini

Stante l'urgenza, con separata votazione, con 23 voti favorevoli e 7 contrari (Bettega, Boscagli, Fortino, Fusi, Mauri, Romeo e Zamperini) non votano i consiglieri Bodega, Locatelli, De Capitani e Siani

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d. legislativo 267/2000.

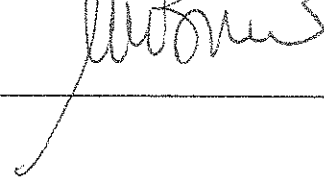
PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D. LGS. 267/2000

si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI - TARES"

Lecco, 10.06.2013

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Michela Brivio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michela Brivio', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

App 1



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione C.C. n. 43 del 08.08.13

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI LECCO

Servizio Tributi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.

DEL

INDICE

Art. 1	3
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2	3
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO	3
Art. 3	3
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	3
Art. 4	3
COMPONENTI DEL TRIBUTO	3
Art. 5	3
SOGGETTO ATTIVO	3
Art. 6	3
SOGGETTI PASSIVI	3
Art. 7	4
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	4
Art. 8	4
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	4
Art. 9	5
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	5
Art. 10	5
TARIFFA DEL TRIBUTO	5
Art. 11	6
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	6
Art. 12	6
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	6
Art. 13	6
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	6
Art. 14	6
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	6
Art. 15	7
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	7
Art. 16	7
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	7
Art. 17	8
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	8
Art. 18	8
ZONE NON SERVITE	8
Art. 19	8
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	8
Art. 20	8
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE	8
Art. 21	8
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	8
Art. 22	9
ESENZIONI	9
Art. 23	9
TRIBUTO GIORNALIERO	9
Art. 24	9
MAGGIORAZIONE DELLA TARIFFA	9
Art. 25	9
TRIBUTO PROVINCIALE	9
Art. 26	10
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE	10
Art. 27	11
RISCOSSIONE	11
Art. 28	11
RIMBORSI	11
Art. 29	11
IMPORTI MINIMI	11
Art. 30	12
FUNZIONARIO RESPONSABILE	12
Art. 31	12
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	12
Art. 32	12
ACCERTAMENTO CON ADESIONE	12
Art. 33	12
SANZIONI ED INTERESSI	12
Art. 34	13
RISCOSSIONE COATTIVA	13
Art. 35	13
NORME TRANSITORIE E FINALI	13

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del d.lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in attuazione dell'art. 14 del d.l. 06.12.2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del d.l. 6.12.2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel d.p.r. 27.04.1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel Comune di Lecco è istituito, a decorrere dal 01.01.2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.l. 06.11.2011, n.201.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, come individuati dal d.p.r. 27.04.1999, n. 158, e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

Art. 3
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

1. Il Servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è disciplinato da apposito regolamento da adottarsi ai sensi della normativa vigente.
2. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano all'espletamento del servizio ai fini dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento.
3. In assenza del regolamento di cui al comma 1, si fa riferimento alle disposizioni impartite dal competente servizio comunale, nonché ai capitoli/convenzioni disciplinanti il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 4
COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a) componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b) componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa di cui alla precedente lettera a).

Art. 5
SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 6
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 7, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti gli obblighi e i diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 7
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali: le strutture comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiuse su tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune;
 - b) aree scoperte operative: le superfici occupate o detenute a qualsiasi uso adibite, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche;
 - c) utenze domestiche: le strutture adibite a civile abitazione e relative pertinenze ai sensi dell'articolo 817 del codice civile (i locali accatastati in categoria C2, C6 e C7)
 - d) utenze non domestiche: le restanti strutture e superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali professionali e le attività produttive e di servizi in genere.

Art. 8
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:
 - Utenze domestiche
 - unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili ovvero sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete (escluse le utenze centralizzate);
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, qualora non siano adibiti a deposito;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza inferiore a 1,5 mt.
 - Utenze non domestiche
 - locali privi di mobili e suppellettili ovvero sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete, qualora non siano adibiti a depositi;
 - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 comma 2 del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza essiccazione dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento; serre a terra solo se non destinate contemporaneamente all'attività commerciale;
 - superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - edifici o loro parti adibiti permanentemente a qualsiasi culto pubblico nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto, escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri di culto e relative pertinenze;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette al tributo le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;
 - parcheggi pubblici scoperti a pagamento limitatamente alle aree adibite in via esclusiva all'accesso, alla circolazione interna e all'uscita dei veicoli.
 - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;

- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e devono essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Art. 9 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive purché risultanti da certificazione del Direttore Sanitario della struttura.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma vi siano obiettive difficoltà nell'individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco (con esclusione, dei locali o aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale dove, per natura stessa dei locali o superfici, non si producano rifiuti speciali).

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Falegnamerie	30
Autocarrozzerie	30
Autofficine per riparazione veicoli – elettrauto	30
Gommisti	30
Distributori di carburante	30
Lavanderie	30
Verniciatura	30
Galvanotecnici	30
Fonderie	30
Studi dentistici e laboratori odontotecnici	30
Tipografie artigiane	30
Metalmecchaniche artigiane	30
Sale degenza di strutture sanitarie/ socio sanitarie, ospedaliere, di ricovero	30

4. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 26 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 10 TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al d.p.r. 27.04.1999, n. 158.

Art. 11
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Fino alla revisione del catasto prevista dall'articolo 14, comma 9 bis del d.l. 06.12.2011, n. 201 la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti al tributo dalla superficie calpestabile.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu, fatte salve eventuali denunce successive.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 12
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del d.l. 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla l. 28.02.2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 13
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Ai sensi del d.p.r. 27.04.1999, n. 158 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del d.l. 06.12.2011, n. 201.

Art. 14
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato nel presente comma, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della l. 27.12.2006, n. 296 le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal d.p.r. 27.04.1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del d.p.r. 27.04.1999, n. 158:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al d.p.r. 27.04.1999, n. 158;

- b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al d.p.r. 27.04.1999, n. 158.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i criteri utilizzati per la determinazione della quota fissa e di quella variabile per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.

Art. 15
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. I locali e le aree riferibili ad utenze non domestiche vengono accorpati in classi di attività omogenee per quanto concerne la presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, secondo le tabelle contenute nel d.p.r. 27.04.1999, n. 158 (allegato 1).
2. I locali e le aree delle singole utenze sono autonomamente tassabili sulla base delle diverse destinazioni d'uso e delle corrispondenti categorie individuate dal precedente comma 1. In caso di difficoltà nell'individuazione, la tassazione avviene sulla base dell'attribuzione della categoria di attività prevalente, così come si desume dal relativo codice delle Attività Economiche (ATECO) riportato nel certificato di iscrizione del soggetto passivo al registro della Camera di Commercio.
3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Nei locali destinati a civile abitazione, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere conteggiato come utenza non domestica sulla base della classificazione operata dai precedenti commi.

Art. 16
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del d.p.r. 27.04.1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, salva e diversa documentata dichiarazione dell'utenza.
3. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti.
4. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi nell'anno solare, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, per gli alloggi tenuti a disposizione di Enti diversi dalle persone fisiche occupate da soggetti non residenti, si assume quale numero degli occupati quello dichiarato dal contribuente nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 26. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente in un numero pari a una unità.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 26, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 26, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono acquisite direttamente dal Comune dalla banca dati anagrafica ai fini della corretta determinazione della tariffa. Sono computati nel numero dei componenti del nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

Art. 17
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal momento in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. Cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 26. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 28.

Art. 18
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita.
2. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 200 metri in linea d'aria.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del:
 - a) 60% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrando nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 200 metri in linea d'aria ma inferiore a 500 metri in linea d'aria;
 - b) 70% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrando nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri in linea d'aria.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 26 e viene meno a decorrere dall'attivazione del servizio.
5. A tale fattispecie non vengono applicate le altre riduzioni previste dal presente regolamento.

Art. 19
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 20
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dalla data di presentazione di apposita istanza. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
2. Il contribuente decade dal beneficio qualora il Comune accerti la mancanza dei presupposti.
3. Il regolamento di cui al precedente art. 3 disciplina le modalità operative affinché possa essere riconosciuta la riduzione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 21
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta, in misura non superiore al 30% della quota variabile, a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, ad esclusione dei rifiuti avviati a recupero per i quali derivi un vantaggio economico a favore del soggetto che ha avviato al recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del d. lgs. 03.04.2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
3. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione annua presunta complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno risultante dalla moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della

tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.

4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente
5. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

Art. 22 ESENZIONI

1. Sono esenti dal tributo i locali adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (ai sensi dell'articolo 817 codice civile) occupate dai soggetti che, per particolari situazioni di disagio socio-economico, sono in carico del Settore Politiche sociali e di sostegno alla famiglia del Comune di Lecco. L'esenzione è accordata in base ad attestazione rilasciata annualmente dal Dirigente del suddetto Settore comprovante le sopra indicate circostanze.
2. L'esenzione di cui al precedente comma è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 23 TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del d.lgs 14.03.2011, n. 23, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
6. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 24.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 24 MAGGIORAZIONE DELLA TARIFFA

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro/mq sulla superficie soggetta al tributo a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'importo unitario di cui al comma 1 e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Con la deliberazione del Consiglio Comunale di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, la maggiorazione di cui al precedente comma 1 può essere incrementata fino a 0,40 euro /mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le medesime esenzioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del d.lgs. 30/12/1992, n. 504.

Art. 25 TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del d.lgs. 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo principale ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 24.

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso ovvero tramite procedure on line previo accreditamento, entro il 31 dicembre successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
3. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 31 dicembre successivo e deve riportare tutti i necessari elementi probatori. Il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente entro il termine ivi indicato, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante. In caso contrario si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione di cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano:
 - a) un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
 - b) una diminuzione di tariffa, producono effetti dalla data di presentazione della dichiarazione di variazione.
6. Le variazioni intervenute dal primo dicembre dell'anno in corso producono effetti dal primo gennaio dell'anno successivo.
7. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
8. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
9. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del Comune, può essere consegnata al Servizio Protocollo e al Servizio Tributi: direttamente, a mezzo posta, a mezzo fax, a mezzo PEC o mediante altra forma di comunicazione telematica messa a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata:
 - a) all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta;
 - b) alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale;
 - c) alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax;
 - d) alla data di consegna/accettazione in caso di posta elettronica certificata.
10. La dichiarazione sia originaria, sia di variazione, deve contenere i seguenti elementi minimi:

Utenze domestiche

 - generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, l'indirizzo PEC o mail qualora disponibili;
 - dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

 - denominazione o ragione sociale della società, sede legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO delle attività, con specificazione di quello prevalente (in assenza di codici ATECO, l'oggetto sociale o qualsiasi altra informazione dai quali si possa desumere la categoria di attribuzione al fine dell'assoggettamento al tributo), indirizzo PEC;
 - generalità del soggetto denunciante;
 - persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
11. La dichiarazione di cessazione deve contenere:

- generalità del soggetto passivo;
 - dati identificativi dei locali per i quali il soggetto passivo presenta denuncia di cessazione;
 - data di cessazione dell'occupazione/detenzione o il possesso dei locali per i quali il soggetto passivo presenta denuncia di cessazione;
 - elementi atti a comprovare la cessazione dei locali per i quali il soggetto passivo presenta denuncia di cessazione.
12. Le dichiarazioni devono essere regolarmente sottoscritte. Per le dichiarazioni prodotte eventualmente in via telematica si applicano le prescrizioni del codice dell'Amministrazione Digitale nonché quelle che verranno adottate dal Comune.
 13. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare comunque la dichiarazione.

Art. 27 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato (di cui all'articolo 17 del d.lsg. 9.07.1997, n. 241) o bollettino di conto corrente postale (di cui al decreto interministeriale del 14.05.2013), ai sensi del comma 35, del d.l. 06.12.2011, n. 201 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
2. Il versamento del tributo è in autoliquidazione. Al fine di agevolare gli adempimenti del contribuente, il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze sulla base delle risultanze agli atti del Servizio Tributi, ferma restando la responsabilità del contribuente in merito a quanto dovuto.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nel mese di marzo, giugno settembre e dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno. I pagamenti devono essere effettuati a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori/pari a 50 centesimi di euro o inferiori, con arrotondamento e conguaglio rispetto al dovuto sull'ultima rata.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto.

Art. 28 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine previsto dalla normativa vigente.
2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale Regolamento Comunale sugli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi locali.

Art. 29 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 24 e del tributo provinciale di cui all'art. 25, è inferiore ad euro 12.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 30
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 31
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art. 26 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano considera quale superficie assoggettabile al tributo la superficie calpestabile.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento complessivo ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato o strumenti telematici.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27.12.1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 19.06.1997, n. 218.

Art. 33
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo annuale risultante dalla dichiarazione viene irrogata la sanzione nella misura del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, come stabilito dall'art. 13 del d.lgs 18.12.1997, n.472. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs 18.12.1997, n.472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente art. 31, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale. Gli interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 34
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza o parziale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 35
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 06.12.2011 n. 201 è soppressa l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del medesimo tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per l'annualità 2013, in sede di prima applicazione del tributo:
 - a) si considerano valide tutte le dichiarazioni prodotte in precedenza ai fini della TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
 - b) per l'individuazione delle categorie di attività da attribuire alle utenze non domestiche, si fa riferimento alle risultanze della banca dati TARSU;
 - c) il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche dei soggetti residenti viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 31.05.2013, data di elaborazione degli elementi necessari alla formazione del provvedimento di approvazione delle tariffe. Le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare intervenute successivamente avranno decorrenza a partire dal primo gennaio dell'anno successivo;
 - d) il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche dei soggetti non residenti è stabilito in misura pari a sei unità, salvo che il contribuente, tassativamente entro il 31.12.2013, presenti dichiarazione relativamente al numero degli stessi. Decorso tale termine, la composizione presunta è assunta quale base di calcolo del tributo anche per gli anni successivi; le dichiarazioni eventualmente prodotte dopo il 31.12.2013, diventano efficaci dalla data di presentazione, fermo il disposto del precedente art. 26, comma 5;
 - e) qualora ad una categoria TARSU corrispondano più categorie TARES, il Comune può procedere all'attribuzione al contribuente delle categorie TARES sulla base dei criteri individuati dal precedente art. 15, ferma la facoltà del contribuente di presentare, tassativamente entro il 31.12.2013, apposita motivata istanza di attribuzione a diversa categoria. Decorso tale termine, le categorie assegnate sono assunte quale base di calcolo del tributo anche per gli anni successivi; le dichiarazioni eventualmente prodotte dopo il 31.12.2013 divengono efficaci dalla data di presentazione, fermo il disposto del precedente art. 26, comma 5;
 - f) in generale, qualora dalla dichiarazione/posizione TARSU non siano rilevabili tutti gli elementi utili ai fini della quantificazione del nuovo tributo, il Comune desume le informazioni necessarie dalle banche dati a disposizione, ferma la facoltà del contribuente di produrre motivata istanza di rettifica, tassativamente entro il 31.12.2013. Decorso tale termine, le istanze eventualmente prodotte divengono efficaci dalla data di presentazione, fermo il disposto del precedente art. 26 comma 5;
 - g) il pagamento della maggiorazione di cui al precedente art. 24 è effettuato obbligatoriamente in base alla misura standard (0,30 euro/mq) in un'unica soluzione, contestualmente al pagamento dell'ultima rata del tributo, direttamente allo Stato, secondo le disposizioni di cui al precedente art. 24;
 - h) la riscossione del tributo avviene in ottemperanza a specifica disciplina approvata con deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 10, comma 2 del d.l. 08.04.2013 n. 35 e dell'art. 14 comma 35 del d.l. 06.12.2011 n. 201;
 - i) il termine massimo per l'eventuale presentazione della comunicazione di cui all'articolo 20 è fissato al 31.12.2013.

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE	
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2	Cinematografi, teatri
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Autosaloni, esposizioni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10	Ospedali
11	Agenzie, studi professionali, uffici
12	Banche e istituti di credito
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15	Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Barbiere, estetista, parrucchiere
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23	Birrerie, hamburgerie, mense
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26	Plurilicenze alimentari e miste
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

Alf L

OGGETTO: art.57 del regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale.
Emendamento all'art. 22 della proposta di regolamento del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi.
Lecco 3 luglio 2013

All'attenzione
del Sig. Alfredo Marelli
Presidente Consiglio Comunale
della città di LECCO

COMUNE DI LECCO	
ARRIVO DEL	
- 3 LUG. 2013	
ASSEGN.	SOF-Sms

1

Si trasmette in allegato emendamento all'art. 22 della proposta di Regolamento del
tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. (Tares)

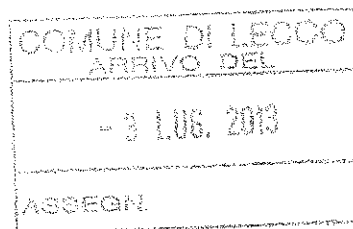
Alessandro Magni
Consigliere Comunale

COMUNE DI LECCO	
PROT. N. 37809	
- 3 LUG. 2013	
CAT. 2	CL. 3 FASC.

 **COMUNE DI LECCO**
Allegato alla deliberazione C.C. n. 43 del 08.07.13

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO		IL SEGRETARIO GENERALE
		

Art. 22



Abrogare titolo

ESENZIONI

Sostituire con

AGEVOLAZIONI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI E SOSTITUZIONE
DEL COMUNE ALL'UTENZA

Abrogare

1. Sono esenti dal tributo i locali adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze (ai sensi dell'art. 817 codice civile) occupate dai soggetti che, per particolari situazioni di disagio economico, sono in carico del settore politiche sociali e di sostegno alla famiglia del Comune di Lecco. L'esenzione è accordata in base ad attestazione rilasciata annualmente dal Dirigente del suddetto settore comprovante le sopra indicate circostanze.

Sostituire con

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, costituisce un fondo di solidarietà per destinare sussidi o sgravi per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati, a favore delle fasce deboli della popolazione nonché dei settori economico-produttivi che versino in situazioni di crisi o di particolare difficoltà.

Il conferimento del sussidio o dello sgravio avviene a seguito di apposita domanda dell'interessato e sulla base di criteri oggettivi, quantitativi e qualitativi, pubblici e aperti a tutti coloro che dispongono dei requisiti previsti.

Abrogare

2. Le esenzioni.....

Sostituire con

Le agevolazioni.....



Comune di Lecco

Id n. 37872 MB/mg

Settore finanziario, società partecipate
gare e contratti

Servizio tributi e catasto

OGGETTO: parere di regolarità tecnica sull'emendamento prot. n. 37809 del 03.07.2013
alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale I.D. n. 33336 del 10.06.2013.

Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole all'emendamento
riportato in oggetto.

Le modalità di gestione del fondo di solidarietà dovranno essere oggetto di apposita
disposizione regolamentare, ferma la competenza dirigenziale dell'istruttoria delle singole istanze.

Lecco, 03.07.2013

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Michele Brivio

Al Presidente del Consiglio Comunale di Lecco Alfredo Marelli

EMENDAMENTO AL REGOLAMENTO TARES

All'odg del Consiglio Comunale di Lecco 8-9 luglio 2013

1003

COMUNE DI LECCO
ARRIVO DEL
- 4 LUG. 2013
ASSEGN. 501-SIN

1

ART. 20

Emendamento sostitutivo dell'intero articolo

RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedano a ridurre la produzione e il conferimento di rifiuti, migliorino le attività di raccolta differenziata o comunque facciano ridurre le spese di raccolta e smaltimento, come per le utenze in condomini che centralizzino in varie forme la raccolta differenziata, è prevista una riduzione sino al 20% della quota variabile del tributo.
2. Per le utenze domestiche che provvedano a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile del tributo.
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, che sono cumulabili, hanno effetto dalla data di presentazione di apposite istanze. Suddette istanze saranno valide anche per gli anni successivi, con obbligo del soggetto passivo di comunicare al Comune la variazione o la cessazione dei presupposti che danno diritto alla riduzione. Con la presentazione delle sopra citate istanze il medesimo autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale sussistenza dei presupposti che danno diritto alla riduzione.
4. Il contribuente decade dai benefici qualora il Comune accerti la mancanza dei presupposti.
5. Il regolamento di cui al precedente art. 3 disciplina le modalità operative con le quali possano essere riconosciute le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

3 luglio 2013

Alfredo Marelli
Ciriaco Bettazzi

COMUNE DI LECCO
PROT. N. 37884
- 4 LUG. 2013
CAT. 2.3



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione CC. n. 43 del 08.07.13

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE





Comune di Lecco

Id n. 38132 MB/mg

Settore finanziario, società partecipate
gare e contratti

Servizio tributi e catasto

OGGETTO: parere di regolarità tecnica sull'emendamento prot. n. 37984 del 04.07.2013
alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale I.D. n. 33336 del 10.06.2013.

Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole all'emendamento
riportato in oggetto.

Lecco, 04.07.2013

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Michele Brivio

OK

400 9

COMUNE DI LECCO
ARRIVO DEL
- 3 LUG. 2013
ASSEGN. 501-S/HD-

[Signature]

Al Presidente del Consiglio Comunale
Alfredo Marelli

Al Segretario Generale
Comune di Lecco

Oggetto: articolo 57 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. Emendamento alla proposta di deliberazione id. n. 33336 del 10.06.2013 "Approvazione regolamento comunale per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - TARES"

Il presente emendamento sostituisce il precedente registrato al numero 37250 del protocollo generale in data 01.07.2013.

Articolo 21 del Regolamento, dopo il comma 5 aggiungere:

- 6 Per le utenze non domestiche indicate nella categoria 22 dell'allegato 1, nelle quali non risultino installate slot machines o che decidano di dismettere quelle eventualmente presenti, è prevista una riduzione del 20% della quota variabile con effetto dall'anno successivo dalla presentazione di apposita istanza. Presupposto per l'applicazione della riduzione è l'assenza dei dispositivi per l'intero anno solare.
- 7 L'istanza di cui al comma 6 sarà valida anche per gli anni successivi, purché non sia mutata la condizione e con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune l'installazione di slot machines. Con la presentazione dell'istanza il medesimo autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche.
- 8 Il contribuente decade dal beneficio qualora il Comune accerti la mancanza o il venir meno dei presupposti."
- 9 L'esenzione di cui al comma 6 è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa."

Ezio Venturini

Capogruppo Consiliare Italia dei Valori

[Signature]

COMUNE DI LECCO	
PROT. N. 37870	
- 3 LUG. 2013	
CAT. 2	CL. 3 FASC.

 **COMUNE DI LECCO**

Allegato alla deliberazione C.C. n. 43 del 08.07.13

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  IL SEGRETARIO GENERALE 





CON
SIGLIO COMUNALE

Id n. 37904 MB/mg

Settore finanziario, società partecipate
gare e contratti

Servizio tributi e catasto

OGGETTO: parere di regolarità tecnica sull'emendamento prot. n. 37870 del 03.07.213
alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale I.D. n. 33336 del 10.06.2013.

Ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000 si esprime parere favorevole all'emendamento
riportato in oggetto.

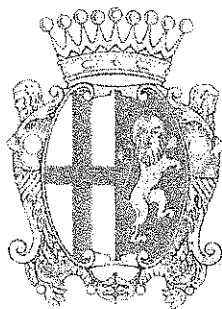
Sul bilancio di previsione dovrà essere previsto congruo stanziamento per assicurare la
copertura finanziaria delle riduzioni tariffarie previste.

Lecco, 03.07.3013

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Michela Brivio

Att 5



COMUNE DI LECCO

Allegato alla deliberazione C.C. n. 43 del 08.07.13

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI LECCO

Servizio Tributi

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. DEL

INDICE

Art. 1	3
OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2	3
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO	3
Art. 3	3
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	3
Art. 4	3
COMPONENTI DEL TRIBUTO	3
Art. 5	3
SOGGETTO ATTIVO	3
Art. 6	3
SOGGETTI PASSIVI	3
Art. 7	4
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO	4
Art. 8	4
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO	4
Art. 9	5
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI	5
Art. 10	5
TARIFFA DEL TRIBUTO	5
Art. 11	6
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE	6
Art. 12	6
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	6
Art. 13	6
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI	6
Art. 14	6
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO	6
Art. 15	7
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	7
Art. 16	7
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE	7
Art. 17	8
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	8
Art. 18	8
ZONE NON SERVITE	8
Art. 19	8
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	8
Art. 20	8
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE	8
Art. 21	8
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE	8
Art. 22	9
ESENZIONI	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 23	9
TRIBUTO GIORNALIERO	9
Art. 24	9
MAGGIORAZIONE DELLA TARIFFA	9
Art. 25	10
TRIBUTO PROVINCIALE	10
Art. 26	10
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE	10
Art. 27	11
RISCOSSIONE	11
Art. 28	12
RIMBORSI	12
Art. 29	12
IMPORTI MINIMI	12
Art. 30	13
FUNZIONARIO RESPONSABILE	13
Art. 31	13
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	13
Art. 32	13
ACCERTAMENTO CON ADESIONE	13
Art. 33	13
SANZIONI ED INTERESSI	13
Art. 34	14
RISCOSSIONE COATTIVA	14
Art. 35	14
NORME TRANSITORIE E FINALI	14

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del d.lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in attuazione dell'art. 14 del d.l. 06.12.2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del d.l. 6.12.2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel d.p.r. 27.04.1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel Comune di Lecco è istituito, a decorrere dal 01.01.2013, il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del d.l. 06.11.2011, n.201.
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, come individuati dal d.p.r. 27.04.1999, n. 158, e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

Art. 3
SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI

1. Il Servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è disciplinato da apposito regolamento da adottarsi ai sensi della normativa vigente.
2. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano all'espletamento del servizio ai fini dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento.
3. In assenza del regolamento di cui al comma 1, si fa riferimento alle disposizioni impartite dal competente servizio comunale, nonché ai capitolati/convenzioni disciplinanti il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 4
COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a) componente rifiuti, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b) componente servizi, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa di cui alla precedente lettera a).

Art. 5
SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 6
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 7, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Questi ultimi sono invece tenuti a tutti gli obblighi e i diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.
4. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

Art. 7
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali: le strutture comunque denominate, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiuse su tre lati verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune;
 - b) aree scoperte operative: le superfici occupate o detenute a qualsiasi uso adibite, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche;
 - c) utenze domestiche: le strutture adibite a civile abitazione e relative pertinenze ai sensi dell'articolo 817 del codice civile (i locali accatastati in categoria C2, C6 e C7)
 - d) utenze non domestiche: le restanti strutture e superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali professionali e le attività produttive e di servizi in genere.

Art. 8
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:

Utenze domestiche

 - unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili ovvero sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete (escluse le utenze centralizzate);
 - solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, qualora non siano adibiti a deposito;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - superfici coperte di altezza inferiore a 1,5 mt.

Utenze non domestiche

 - locali privi di mobili e suppellettili ovvero sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete, qualora non siano adibiti a depositi;
 - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 comma 2 del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza essiccazione dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento; serre a terra solo se non destinate contemporaneamente all'attività commerciale;
 - superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - edifici o loro parti adibiti permanentemente a qualsiasi culto pubblico nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto, escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri di culto e relative pertinenze;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette al tributo le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;
 - parcheggi pubblici scoperti a pagamento limitatamente alle aree adibite in via esclusiva all'accesso, alla circolazione interna e all'uscita dei veicoli.
 - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi con strutture fisse;

- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e devono essere riscontrabili in base ad elementi oggettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Art. 9 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:
 - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive purché risultanti da certificazione del Direttore Sanitario della struttura.
3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma vi siano obiettive difficoltà nell'individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco (con esclusione, dei locali o aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale dove, per natura stessa dei locali o superfici, non si producano rifiuti speciali).

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Falegnamerie	30
Autocarrozzerie	30
Autofficine per riparazione veicoli – elettrauto	30
Gommisti	30
Distributori di carburante	30
Lavanderie	30
Verniciatura	30
Galvanotecnici	30
Fonderie	30
Studi dentistici e laboratori odontotecnici	30
Tipografie artigiane	30
Metalmecchaniche artigiane	30
Sale degenza di strutture sanitarie/ socio sanitarie, ospedaliere, di ricovero	30

4. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 26 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 10 TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al d.p.r. 27.04.1999, n. 158.

Art. 11
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. Fino alla revisione del catasto prevista dall'articolo 14, comma 9 bis del d.l. 06.12.2011, n. 201 la base imponibile, a cui applicare la tariffa, è data per tutti gli immobili soggetti al tributo dalla superficie calpestabile.
2. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini Tarsu, fatte salve eventuali denunce successive.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 12
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del d.l. 31.12.2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla l. 28.02.2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 13
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. Ai sensi del d.p.r. 27.04.1999, n. 158 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
3. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del d.l. 06.12.2011, n. 201.

Art. 14
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine indicato nel presente comma, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della l. 27.12.2006, n. 296 le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal d.p.r. 27.04.1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferita in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del d.p.r. 27.04.1999, n. 158:
 - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al d.p.r. 27.04.1999, n. 158;

- b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al d.p.r. 27.04.1999, n. 158.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a) la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b) i criteri utilizzati per la determinazione della quota fissa e di quella variabile per le utenze domestiche e per quelle non domestiche.

Art. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. I locali e le aree riferibili ad utenze non domestiche vengono accorpati in classi di attività omogenee per quanto concerne la presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, secondo le tabelle contenute nel d.p.r. 27.04.1999, n. 158 (allegato 1).
2. I locali e le aree delle singole utenze sono autonomamente tassabili sulla base delle diverse destinazioni d'uso e delle corrispondenti categorie individuate dal precedente comma 1. In caso di difficoltà nell'individuazione, la tassazione avviene sulla base dell'attribuzione della categoria di attività prevalente, così come si desume dal relativo codice delle Attività Economiche (ATECO) riportato nel certificato di iscrizione del soggetto passivo al registro della Camera di Commercio.
3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. Nei locali destinati a civile abitazione, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere conteggiato come utenza non domestica sulla base della classificazione operata dai precedenti commi.

Art. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del d.p.r. 27.04.1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da persone fisiche che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali, salva e diversa documentata dichiarazione dell'utenza.
3. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti.
4. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi nell'anno solare, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, per gli alloggi tenuti a disposizione di Enti diversi dalle persone fisiche occupate da soggetti non residenti, si assume quale numero degli occupati quello dichiarato dal contribuente nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 26. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione il numero degli occupanti viene stabilito convenzionalmente in un numero pari a una unità.
6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 26, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 26, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono acquisite direttamente dal Comune dalla banca dati anagrafica ai fini della corretta determinazione della tariffa. Sono computati nel numero dei componenti del nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

Art. 17
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal momento in cui inizia l'occupazione, la detenzione o il possesso.
2. Cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 26. La cessazione dà diritto al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 28.

Art. 18
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita.
2. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 200 metri in linea d'aria.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del:
 - a) 60% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 200 metri in linea d'aria ma inferiore a 500 metri in linea d'aria;
 - b) 70% se la distanza dell'utenza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore 500 metri in linea d'aria.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 26 e viene meno a decorrere dall'attivazione del servizio.
5. A tale fattispecie non vengono applicate le altre riduzioni previste dal presente regolamento.

Art. 19
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo.

Art. 20
RIDUZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a ridurre la produzione e il conferimento di rifiuti, migliorino le attività di raccolta differenziata o comunque facciano ridurre le spese di raccolta e smaltimento, come per le utenze in condomini che centralizzino in varie forme la raccolta differenziata, è prevista una riduzione sino al 20% della quota variabile del tributo.
2. Per le utenze domestiche che provvedano a smaltire in proprio scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della quota variabile del tributo.
3. Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2, che sono cumulabili, hanno effetto dalla data di presentazione di apposite istanze. Suddette istanze saranno valide anche per gli anni successivi, con obbligo del soggetto passivo di comunicare al Comune la variazione o la cessazione dei presupposti che danno diritto alla riduzione. Con la presentazione delle sopra citate istanze il medesimo autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale sussistenza dei presupposti che danno diritto alla riduzione.
4. Il contribuente decade dai benefici qualora il Comune accerti la mancanza dei presupposti.
5. Il regolamento di cui al precedente art. 3 disciplina le modalità operative con le quali possano essere riconosciute le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 21
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta, in misura non superiore al 30% della quota variabile, a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, ad esclusione dei rifiuti avviati a recupero per i quali derivi un vantaggio economico a favore del soggetto che ha avviato al recupero.
2. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del d. lgs. 03.04.2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione annua presunta complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno risultante dalla moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente.
5. L'agevolazione indicata nei precedenti commi verrà calcolata a consuntivo con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

Art. 22

AGEVOLAZIONI A FAVORE DI CATEGORIE SOCIALI E SOSTITUZIONE DEL COMUNE ALL'UTENZA

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, costituisce un fondo di solidarietà per destinare sussidi o sgravi per il pagamento totale o parziale della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati, a favore delle fasce deboli della popolazione nonché dei settori economico-produttivi che versino in situazioni di crisi o di particolare difficoltà.
Il conferimento del sussidio o dello sgravio avviene a seguito di apposita domanda dell'interessato e sulla base di criteri oggettivi, quantitativi e qualitativi, pubblici e aperti a tutti coloro che dispongono dei requisiti previsti.
2. L'agevolazione di cui al precedente comma è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 23

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche (o del relativo canone) e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del d.lgs 14.03.2011, n. 23, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
6. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 24.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

Art. 24

MAGGIORAZIONE DELLA TARIFFA

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro/mq sulla superficie soggetta al tributo a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del Comune.
2. La predetta maggiorazione è dovuta dalle utenze domestiche e non domestiche, comprese le utenze soggette al tributo giornaliero, in misura pari al prodotto tra l'importo unitario di cui al comma 1 e la superficie soggetta al tributo comunale sui rifiuti.
3. Con la deliberazione del Consiglio Comunale di fissazione annuale delle tariffe della componente rifiuti del servizio, la maggiorazione di cui al precedente comma 1 può essere incrementata fino a 0,40 euro /mq, anche graduandola in base alla tipologia degli immobili e della zona di ubicazione degli stessi.
4. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le medesime esenzioni previste per il tributo comunale sui rifiuti.
5. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del d.lgs. 30/12/1992, n. 504.

Art. 25
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del d.lgs. 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo principale ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 24.

Art. 26
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione, detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso ovvero tramite procedure on line previo accreditamento, entro il 31 dicembre successivo alla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo.
3. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro il 31 dicembre successivo e deve riportare tutti i necessari elementi probatori. Il contribuente ha diritto al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
4. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui al comma precedente entro il termine ivi indicato, il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante. In caso contrario si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione di cessazione.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano:
 - a) un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.
 - b) una diminuzione di tariffa, producono effetti dalla data di presentazione della dichiarazione di variazione.
6. Le variazioni intervenute dal primo dicembre dell'anno in corso producono effetti dal primo gennaio dell'anno successivo.
7. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
8. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
9. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del Comune, può essere consegnata al Servizio Protocollo e al Servizio Tributi: direttamente, a mezzo posta, a mezzo fax, a mezzo PEC o mediante altra forma di comunicazione telematica messa a disposizione dal Comune. La dichiarazione si intende consegnata:
 - a) all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta;
 - b) alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale;
 - c) alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax;
 - d) alla data di consegna/accettazione in caso di posta elettronica certificata.
10. La dichiarazione sia originaria, sia di variazione, deve contenere i seguenti elementi minimi:

Utenze domestiche

- generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, l'indirizzo PEC o mail qualora disponibili;
- dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- denominazione o ragione sociale della società, sede legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO delle attività, con specificazione di quello prevalente (in assenza di codici ATECO, l'oggetto sociale o qualsiasi altra informazione dai quali si possa desumere la categoria di attribuzione al fine dell'assoggettamento al tributo), indirizzo PEC;
 - generalità del soggetto denunciante;
 - persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
11. La dichiarazione di cessazione deve contenere:
- generalità del soggetto passivo;
 - dati identificativi dei locali per i quali il soggetto passivo presenta denuncia di cessazione;
 - data di cessazione dell'occupazione/detenzione o il possesso dei locali per i quali il soggetto passivo presenta denuncia di cessazione;
 - elementi atti a comprovare la cessazione dei locali per i quali il soggetto passivo presenta denuncia di cessazione.
12. Le dichiarazioni devono essere regolarmente sottoscritte. Per le dichiarazioni prodotte eventualmente in via telematica si applicano le prescrizioni del codice dell'Amministrazione Digitale nonché quelle che verranno adottate dal Comune.
13. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare comunque la dichiarazione.

Art. 27 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato (di cui all'articolo 17 del d.lsg. 9.07.1997, n. 241) o bollettino di conto corrente postale (di cui al decreto interministeriale del 14.05.2013), ai sensi del comma 35, del d.l. 06.12.2011, n. 201 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
2. Il versamento del tributo è in autoliquidazione. Al fine di agevolare gli adempimenti del contribuente, il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito invito di pagamento contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze sulla base delle risultanze agli atti del Servizio Tributi, ferma restando la responsabilità del contribuente in merito a quanto dovuto.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nel mese di marzo, giugno settembre e dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno. I pagamenti devono essere effettuati a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori/pari a 50 centesimi di euro o inferiori, con arrotondamento e conguaglio rispetto al dovuto sull'ultima rata.
5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto.

Art. 28
RIMBORSI

1. Il soggetto passivo può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine previsto dalla normativa vigente.
2. Il Comune provvede al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale Regolamento Comunale sugli interessi per la riscossione e il rimborso dei tributi locali.

Art. 29
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 24 e del tributo provinciale di cui all'art. 25, è inferiore ad euro 12.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad euro 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 30
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 31
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella dichiarazione di cui al precedente art. 26 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a) inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano considera quale superficie assoggettabile al tributo la superficie calpestabile.
3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento complessivo ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria, di variazione o di cessazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato o strumenti telematici.
5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 32
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27.12.1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 19.06.1997, n. 218.

Art. 33
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo annuale risultante dalla dichiarazione viene irrogata la sanzione nella misura del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, come stabilito dall'art. 13 del d.lgs 18.12.1997, n.472. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs 18.12.1997, n.472.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al precedente art. 31, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 a euro 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente regolamento comunale. Gli interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 34
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza o parziale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 35
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 06.12.2011 n. 201 è soppressa l'applicazione della Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), nonché dell'addizionale comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del medesimo tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per l'annualità 2013, in sede di prima applicazione del tributo:
 - a) si considerano valide tutte le dichiarazioni prodotte in precedenza ai fini della TARSU, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;
 - b) per l'individuazione delle categorie di attività da attribuire alle utenze non domestiche, si fa riferimento alle risultanze della banca dati TARSU;
 - c) il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche dei soggetti residenti viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 31.05.2013, data di elaborazione degli elementi necessari alla formazione del provvedimento di approvazione delle tariffe. Le variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare intervenute successivamente avranno decorrenza a partire dal primo gennaio dell'anno successivo;
 - d) il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche dei soggetti non residenti è stabilito in misura pari a sei unità, salvo che il contribuente, tassativamente entro il 31.12.2013, presenti dichiarazione relativamente al numero degli stessi. Decorso tale termine, la composizione presunta è assunta quale base di calcolo del tributo anche per gli anni successivi; le dichiarazioni eventualmente prodotte dopo il 31.12.2013, diventano efficaci dalla data di presentazione, fermo il disposto del precedente art. 26, comma 5;
 - e) qualora ad una categoria TARSU corrispondano più categorie TARES, il Comune può procedere all'attribuzione al contribuente delle categorie TARES sulla base dei criteri individuati dal precedente art. 15, ferma la facoltà del contribuente di presentare, tassativamente entro il 31.12.2013, apposita motivata istanza di attribuzione a diversa categoria. Decorso tale termine, le categorie assegnate sono assunte quale base di calcolo del tributo anche per gli anni successivi; le dichiarazioni eventualmente prodotte dopo il 31.12.2013 divengono efficaci dalla data di presentazione, fermo il disposto del precedente art. 26, comma 5;
 - f) in generale, qualora dalla dichiarazione/posizione TARSU non siano rilevabili tutti gli elementi utili ai fini della quantificazione del nuovo tributo, il Comune desume le informazioni necessarie dalle banche dati a disposizione, ferma la facoltà del contribuente di produrre motivata istanza di rettifica, tassativamente entro il 31.12.2013. Decorso tale termine, le istanze eventualmente prodotte divengono efficaci dalla data di presentazione, fermo il disposto del precedente art. 26 comma 5;
 - g) il pagamento della maggiorazione di cui al precedente art. 24 è effettuato obbligatoriamente in base alla misura standard (0,30 euro/mq) in un'unica soluzione, contestualmente al pagamento dell'ultima rata del tributo, direttamente allo Stato, secondo le disposizioni di cui al precedente art. 24;
 - h) la riscossione del tributo avviene in ottemperanza a specifica disciplina approvata con deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 10, comma 2 del d.l. 08.04.2013 n. 35 e dell'art. 14 comma 35 del d.l. 06.12.2011 n. 201;
 - i) il termine massimo per l'eventuale presentazione della comunicazione di cui all'articolo 20 è fissato al 31.12.2013.

CATEGORIE DI UTENZE NON DOMESTICHE	
1	Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
2	Cinematografi, teatri
3	Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Autosaloni, esposizioni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Carceri, case di cura e di riposo, caserme
10	Ospedali
11	Agenzie, studi professionali, uffici
12	Banche e istituti di credito
13	Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14	Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15	Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Barbiere, estetista, parrucchiere
18	Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico, fabbro, elettricista)
19	Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23	Birrerie, hamburgerie, mense
24	Bar, caffè, pasticceria
25	Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26	Plurilicenze alimentari e miste
27	Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

Att n° 6

COMUNE DI LECCO
Provincia di LECCO



**PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SUL REGOLAMENTO TARES**

L'ORGANO DI REVISIONE

Dr. Perego Giovanni

Dr. Giuseppe Maffei

Dr. Francesco Galli

PREMESSO:

- che il decreto legge 10 Ottobre 2012 nr. 174 al comma 1 lett. O), modificando l'art. 239 del T.U.E.L., ha integrato i pareri di competenza dell'organo di revisione prevedendo al nr. 7 quelli sulle: " proposte di regolamento di contabilità ,economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali";
- che il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, disciplina il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06.12.2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni;

PRESA VISIONE della proposta di regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi sottoposta all'esame del Revisore e che consta di nr.35 articoli;

CONSIDERATO CHE:

- Il testo della proposta di regolamento osserva le indicazioni fornite dallo schema tipo di Regolamento proposto dal Dipartimento delle Finanze, nonché le indicazioni fornite da Anutel;
- Gli inserimenti facoltativi inseriti nel regolamento sono conformi alle norme in materia;
- Che nessuno degli inserimenti facoltativi operati nella proposta di Regolamento si appalesa non corretto secondo le succitate Linee Guida;

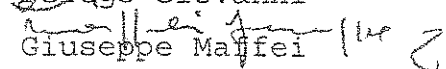
ESPRIME

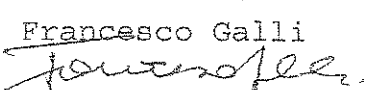
richiamate le suesposte considerazioni, parere favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto "Regolamento per l'Applicazione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi" che verrà portata all'approvazione del Consiglio Comunale del 08.07.2013.

Lecco, lì 02.07.2013

Il Collegio dei Revisori

Dr.  Perage Giovanni

Dr.  Giuseppe Maifei

Dr.  Francesco Galli

COMUNE DI LECCO

OGGETTO: PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULL'EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI
REGOLAMENTO TARES Prot. Nr. 37809

I sottoscritti, Giovanni Perego, Giuseppe Maffei, Francesco Galli, componenti dell'organo di
Revisione del Comune di Lecco:

- Visto ed esaminato l'emendamento all'art.22 della proposta di Regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi presentato in data 3 Luglio 2013 (Prot. Nr. 37809) dal consigliere Alessandro Magni;
- Preso atto che con il richiamato emendamento viene prevista una diversa formulazione per la determinazione degli sgravi e le agevolazioni da destinare a fasce deboli della popolazione ,limitatamente ai locali direttamente abitati;
- Considerato che l'art. 14 comma 19 del D.L. 201/2011 dà comunque facoltà al comune di deliberare agevolazioni ulteriori rispetto a quelle prefigurate dalla legge , che possono giungere anche alla totale esenzione;

VERIFICATO CHE:

- a) L'emendamento in oggetto non modifica sostanzialmente il piano finanziario collegato alla determinazione delle tariffe per il 2013 (ID 37037 del 28.06.2013)

PRESA VISIONE :

Del parere favorevole di regolarità tecnica sull'emendamento in oggetto espresso dal
Direttore del Servizio Tributi e Catasto in data 03.07.2013 (ID nr. 37872)

ESPRIMONO

Parere favorevole alla proposta di emendamento Iscritta a protocollo al nr. 37809 del
03.07.2013.

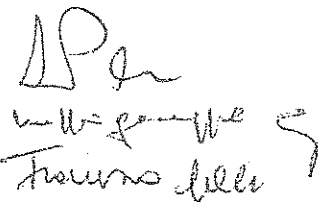
Cremella, li 08.07.2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dr. Giovanni Perego

Dr. Giuseppe Maffei

Dr. Francesco Galli



COMUNE DI LECCO

OGGETTO: PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULL'EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO TARES Prot. Nr. 37984

I sottoscritti, Giovanni Perego, Giuseppe Maffei, Francesco Galli, componenti dell'organo di Revisione del Comune di Lecco:

- Visto ed esaminato l'emendamento all'art.20 della proposta di Regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi presentato in data 3 Luglio 2013 (Prot. Nr. 37984) dai consiglieri Casto Pattarini e Cinzia Bettiga;
- Preso atto che, con il richiamato emendamento ,viene prevista la sostituzione dell'art.20 del Regolamento " Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche;

CONSIDERATO CHE:

l'art. 14 comma 18 del D.L. 201/2011 prevede l'applicazione di un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

VERIFICATO CHE:

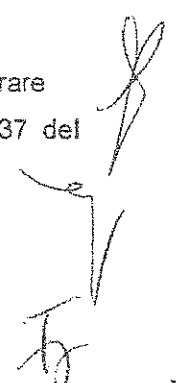
- a) L'emendamento in oggetto prevede che la copertura dei maggiori introiti per le richieste agevolazioni venga assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

PRESA VISIONE :

Del parere favorevole di regolarità tecnica sull'emendamento in oggetto espresso dal Direttore del Servizio Tributi e Catasto in data 03.07.2013 (ID nr. 38132)

CONSIDERATO CHE :

Le maggiori riduzioni dovranno comunque essere compatibili con la necessità di assicurare l'equilibrio del piano finanziario collegato alla determinazione delle tariffe (ID 37037 del 28.06.2013)

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the document.

ESPRIMONO :

Parere favorevole alla proposta di emendamento iscritta a protocollo al nr. 37984 del
03.07.30132.

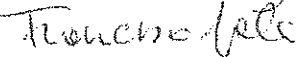
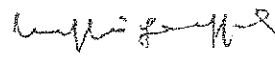
Cremella, li 08.07.2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dr. Giovanni Perego

Dr. Giuseppe Maffei

Dr. Francesco Galli



COMUNE DI LECCO

**OGGETTO: PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SULL'EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI
REGOLAMENTO TARES Prot. Nr. 37870**

I sottoscritti, Giovanni Perego, Giuseppe Maffei, Francesco Galli, componenti dell'organo di
Revisione del Comune di Lecco:

- Visto ed esaminato l'emendamento all'art.21 della proposta di Regolamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi presentato in data 3 Luglio 2013 (Prot. Nr. 37870) dal consigliere Ezio Venturini del Gruppo Consiliare Italia dei Valori;
- Preso atto che con il richiamato emendamento viene prevista una riduzione del 20% della quota variabile della tariffa per la Categoria " Osterie, Pizzerie, pub, ristoranti e trattorie " nei cui locali non vengano installate slot machines;
- Considerato che l'art. 14 comma 19 del D.L. 201/2011 dà comunque facoltà al comune di deliberare agevolazioni ulteriori rispetto a quelle prefigurate dalla legge ,

VERIFICATO CHE:

- a) L'emendamento in oggetto prevede che la copertura dei maggiori introiti per le richieste agevolazioni venga assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa;

PRESA VISIONE :

Del parere favorevole di regolarità tecnica sull'emendamento in oggetto espresso dal
Direttore del Servizio Tributi e Catasto in data 03.07.2013 (ID nr. 37904)

CONSIDERATO CHE :

Dovranno comunque essere individuate le risorse sostitutive anche nell'intento di assicurare
l'equilibrio del piano finanziario collegato alla determinazione delle tariffe (ID 37037 del
28.06.2013)




ESPRIMONO :

Parere favorevole alla proposta di emendamento Iscritta a protocollo al nr. 37870 del
03.07.30132.

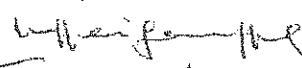
Cremella, li 08.07.2013

IL COLLEGIO DEI REVISORI

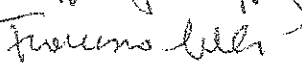
Dr. Giovanni Perego



Dr. Giuseppe Maffei



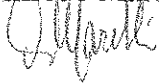
Dr. Francesco Galli



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Alfredo Marelli



IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

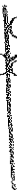
- viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 19 LUG. 2013 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al - 3 AGO. 2013 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 19 LUG. 2013



IL SEGRETARIO COMUNALE

Paolo Codarri



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Codarri